

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPRA UT FAENZA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 387
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 26/06/2025 REGISTRATO IL 07/07/2025
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000387

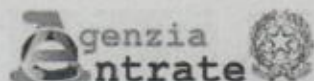
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 90027300483 ASSOCIAZIONE VOLONTARI VALLE ACE
ID. TELEMATICO: TGL25L000387000FF

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 90027300483

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
AGEVOLAZIONE:TERZO SETTORE ART.82 CC 3-4 DLGS 117/17
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
MODIFICA STATUTO ODV RICHIESTA DAL REGISTRO



DIREZIONE PROVINCIALE DI: RAVENNA

UFFICIO TERRITORIALE DI: FAENZA

Registrazione di Atto Privato

Il 07/07/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TGL , serie 3 , numero 387

data di stipula: 26/06/2025

ident.vo telematico: TGL25L000387000FF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 90027300483

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90027300483				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

Assemblea dei Soci dell'Associazione Volontari della Valle Acerreta,

del 26 Giugno 2025.

Prima convocazione ore 15.00

Seconda convocazione ore 20.30

Ordine del giorno:

Modifiche allo statuto dell'Associazione, richieste dalla Città Metropolitana di Firenze, al fine della conformità alle normative vigenti.

Il Vice Presidente Giovanni Felice, constatata la presenza dei 2/3 dei soci, prende la parola e illustra il punto all'ordine del giorno, spiegando le motivazioni e le modifiche apportate allo statuto dell'Associazione, così come richieste dalla Città Metropolitana di Firenze (con l'aiuto dei funzionari del Cesvot) al fine di allineare il documento alle vigenti normative in materia di associazioni.

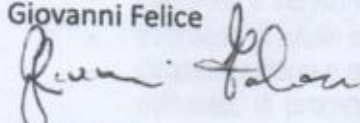
Copia del testo dello statuto è a disposizione dei soci.

Al termine, il Vice Presidente mette ai voti le sopracitate modifiche, l'assemblea approva all'unanimità.

A termine Il Vice Presidente ha dichiarato chiusa la riunione alle ore 22:00

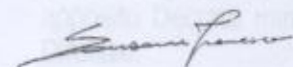
Il Vice Presidente

Giovanni Felice



Il Segretario

Francesco Sansone



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA

Registrato il 07 LUG, 2025 al n. 387

Serie III per Euro cinque 000

L'operatore
Giuseppe Salvatici

ASSOCIAZIONE VOLONTARI
VALLE ACERRETA
Piazzetta della Chiesa 1 - LUTIRANO
50034 MARRADI - FI
Cod. Fisc. 90027300483

Statuto associazione volontari per la Valle Achereta ODV

Art. 1 - Costituzione

È costituita nel rispetto del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, l'associazione di volontariato denominata "associazione volontari per la Valle Achereta ODV".

Essa è senza scopo di lucro, apartitica, acconfessionale e diretta esclusivamente al perseguimento di finalità di civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né in forma indiretta. Non distribuisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti per legge ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede legale in Marradi, Città Metropolitana di Firenze. Essa ha durata illimitata.

Art. 3 - Scopi

Lo scopo dell'associazione è:

- ovviare alle problematiche territoriali e sociali di una zona di confine.
- mantenere il pubblico decoro del territorio operando sempre in forma

volontaria. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

L'associazione, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del terzo settore.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - I Soci - Criteri di ammissione ed esclusione

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande d'ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

All'atto dell'ammissione il socio s'impegna al versamento della quota di iscrizione annuale nella misura fissata dall'Assemblea, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede d'approvazione del bilancio e può variare da anno in anno partendo dalla quota simbolica di € 5,00.

Le attività dei soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), ed in modo personale e spontaneo.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al presidente del Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezza lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

I Soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 5 - Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi e hanno diritto di voto su ogni deliberazione di spettanza dell'assemblea. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Tutti i soci hanno diritto di voto. Ciascun associato ha un voto.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Gli associati hanno il diritto di consultare i libri associativi attraverso consultazione cartacea dei documenti presso la sede legale dell'associazione, previo appuntamento da concordare con il presidente o suo delegato.

Art. 6 - Gli organi Sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 - L'Assemblea

L'assemblea è costituita dai soci fondatori ed effettivi ed è l'organo sovrano dell'associazione.

Essa ha i seguenti compiti:

- a) eleggere il Presidente;
- b) **eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo. La nomina dei componenti del Consiglio avviene ogni quattro (4) anni;**
- c) **approvare il bilancio consuntivo annuale;**
- d) fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- g) delibera sulla esclusione degli associati;
- h) approvare il programma annuale dell'associazione;
- i) proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- j) approvare eventuali modifiche allo Statuto;
- k) sciogliere l'associazione e devolverne il patrimonio;
- l) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- m) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, in seduta ordinaria, dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

avviso scritto da inviare con lettera semplice, mail o via telefonica agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve anche essere affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima. L'assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione o deliberare il trasferimento della sede legale in altro comune o lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritti di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; esso è conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a sette associati, e sono rieleggibili.

Esso dura in carica quattro (4) anni.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio ed il rendiconto economico;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi del presente statuto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario (eletti nell'ambito del Consiglio stesso). Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 10 - I mezzi finanziari

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 11 - Bilancio

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 12 - Quorum rafforzati

Per modificare l'Atto costitutivo (solo in assenza di Statuto) e lo Statuto occorre la presenza – in proprio o per delega – di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Dopo due assemblee straordinarie che non riuscissero a raggiungere la validità minima di presenti (2/3 degli associati) dalla terza convocazione, per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto la presenza necessaria – in proprio o per delega – scende al 40% degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre la presenza – in proprio o per delega – di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Dopo due assemblee straordinarie che non riuscissero a raggiungere la validità minima di presenti (2/3 degli associati) dalla terza convocazione, per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione la presenza necessaria – in proprio o per delega – scende al 40% degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 13 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 14 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, nel Codice civile.